

## **TI\_GERICHTE 33.2000.70 vom 14. August 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-08-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_33.2000.70](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2000.70)

FR: TI\_GERICHTE 33.2000.70 du 14 août 2000

IT: TI\_GERICHTE 33.2000.70 del 14 agosto 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;

#### **E. 2**

per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;

#### **E. 3**

della legge cantonale di applicazione della LPC del 16 dicembre 1997 " Il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI è corrisposto direttamente dal Cantone agli assicuratori" 2.9. In virtù delle norme menzionate al considerando precedente, quindi, il premio lordo della LAMal viene finanziato in parte attraverso la LPC, tramite il trasferimento di un importo pari al premio medio cantonale, e in parte attraverso i sussidi LAMal. Nel caso in esame il premio dovuto dall'assicurata alla \_\_\_\_\_ dopo il trasferimento nel Canton Ticino, pagato direttamente dal Cantone, è pari a fr. 230.20 mensili ( \_ e allegati) e quindi a fr. 2'762.40 annui. In concreto il contributo a carico della PC (fr. 2'976) è superiore rispetto al premio dovuto dalla ricorrente, che, quindi, è unicamente a carico della PC, non anche dei sussidi LAMal. 2.10. A proposito della censura secondo cui la Cassa malati riceverebbe un importo superiore rispetto al premio effettivamente dovuto dall'assicurata, l'amministrazione convenuta ha precisato quanto segue: " (...) a) \_\_\_\_\_ alla Cassa malati viene versato il premio base mensile effettivo previsto per il Canton Ticino. Nel caso specifico fr. 250.10 mensili a decorrere dal 1° luglio 2000 corrispondenti a un premio annuo di fr. 3'001.20 per la copertura dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie LAMal; b) per il calcolo delle prestazioni complementari viene considerato il premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (compresa la copertura contro gli infortuni). Per l'anno 2000 lo stesso ammonta a fr. 2'976.--; c) la Cassa malati è tenuta, al momento della conoscenza del trasferimento di Cantone, ad applicare all'assicurato il premio corrispondente al Cantone di domicilio. Nel caso concreto per la Cassa malati \_\_\_\_\_ il premio valido per l'anno 2000 e approvato dall'UFAS ammonta a fr. 250.10 mensili." (Doc. \_) In concreto dalla documentazione fatta pervenire dall'assicurata risulta che il premio da lei dovuto alla Cassa malati con effetto dal 1 giugno 2000 è di fr. 2'762.40. Il premio di fr. 1'966 non entra invece in linea di conto in quanto si riferisce al Canton \_\_\_\_\_. La Cassa malati riceve, quindi, più di quanto effettivamente dovuto dall'interessata. Dal canto suo, interpellato dal TCA, l'Ufficio

assicurazione malattia ha precisato: " con effetto 1° luglio 2000 alla ricorrente è stato riconosciuto il pagamento integrale del premio assicurativo di base (assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie) in quanto beneficiaria di PC AVS/AI. Di regola all'assicuratore malattie il Cantone versa il premio di base, nella situazione di franchigia ordinaria e con rischio di infortunio incluso. L'assicuratore deve comunque segnalare seduta stante, non appena ottenuto l'avviso di pagamento da parte del Cantone, se i flussi finanziari corrispondono alla situazione effettiva. In casu, a decorrere dal 1° luglio 2000 è stato corrisposto alla \_\_\_\_\_ assicurazione malattie un premio di fr. 250.10 mensili (importo di base, franchigia ordinaria, infortunio incluso). A torto, l'assicuratore non ha informato tempestivamente lo scrivente Ufficio che la ricorrente aveva sottoscritto una franchigia di fr. 400.--; ciò che fa scendere l'importo di premio a fr. 230.20. L'Autorità cantonale, venuta a conoscenza di questa fattispecie, ha ordinato all'assicuratore malattie la retrocessione di fr. 119.40." (Doc. \_) Ai fini dell'esito della presente vertenza questa circostanza, che senz'altro tranquillizzerà l'assicurata, è tuttavia irrilevante. In effetti, ai fini del calcolo della PC il legislatore ha espressamente previsto che venga computato l'importo globale del premio medio cantonale (consid. 2.6 e 2.7). Di conseguenza l'assicurata non ha diritto di percepire personalmente l'importo che non viene utilizzato per finanziare il premio lordo dell'assicurazione malattia a favore della propria cassa malati. Alla luce di quanto esposto si deve concludere che il calcolo effettuato dalla Cassa cantonale ticinese per stabilire il diritto alla PC della ricorrente è corretto e va confermato. Il ricorso deve dunque essere respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.